

Circolare N.6/2019 del 30 giugno 2019

“Il Regime Fiscale degli Sportivi Professionisti Reimpatriati”

Premessa

L'articolo 16 comma 15 quater e quinquies del Dlgs 147/15 modificato dall'articolo 5 del Decreto Crescita (Decreto Legge 34/19 convertito in Legge 58/19) regola il “Regime Fiscale” degli Sportivi Professionisti “Reimpatriati”.

1) La normativa di cui all'articolo 16 del Dlgs 147/15

L'articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 ha disciplinato a livello fiscale il rientro dei lavoratori all'estero, riconoscendo specifiche agevolazioni temporanee ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Sono interessati dalle citate agevolazioni anche i lavoratori autonomi. Ulteriori previsioni agevolative sono previste altresì per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero.

2) La normativa di cui all'articolo 5 Decreto Crescita

Il Decreto Crescita, D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, è intervenuto sulla citata normativa e l'art. 5 interviene sulle agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali.

3) Sportivi Professionisti “Reimpatriati”: I Benefit

In particolare, per quanto riguarda gli “impatriati”, con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (in sostanza, dall'anno 2020):

- si incrementa dal 50 al 70% la riduzione dell'imponibile;
- si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
- si estende il regime di favore rafforzato anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 ° gennaio 2020;
- si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Per i redditi degli “sportivi professionisti impatriati” è stata prevista specifica deroga, nel senso che rimangono detassati al 50%, in luogo del 70%.

Inoltre, a tali soggetti non si applica la maggiorazione spettante ai lavoratori impatriati che si trasferiscono nel Mezzogiorno, né quella spettante in caso di più figli a carico.

L'applicazione del regime agevolato per gli sportivi professionisti viene subordinata al versamento di un contributo pari allo 0,5% dell'imponibile.

4) Sportivi Professionisti “Reimpatriati”: Case Study

BENEFICIARI: sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori: tecnico-sportivi e preparatori atletici) residenti fiscali all'estero per almeno 2 anni che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e si impegnano a restare in Italia per almeno 2 anni lavorando prevalentemente nel territorio italiano.

REGIME FISCALE

- Imponibile pari al 50% per 5 anni dal trasferimento.
- Estensione per ulteriori 6 anni con imponibile al 50% (con acquisto di almeno un'abitazione in Italia, anche nei 12 mesi precedenti il trasferimento, o un figlio).
- Pagamento di un "contributo" pari allo 0,5% della base imponibile.
- Le entrate derivanti da questo contributo saranno destinate ad un apposito capitolo di spesa dello Stato per il potenziamento dei settori giovanili.

CASE STUDY: Un calciatore professionista da anni milita in un club estero, in vista della prossima finestra di calciomercato è in corso una trattativa che lo porterebbe a ricevere un'offerta da un club di serie A, con trasferimento in Italia da agosto del 2019 (e residenza fiscale dal 2020).

L'ingaggio sarà 2 milioni annui che, secondo la prassi del settore, corrisponderanno e saranno l'ingaggio netto del giocatore.

Con l'adesione al regime, il club applicherà le ritenute sull'imponibile ridotto del 50% e l'ingaggio, a parità di importo netto, costerà circa 2,54 milioni (con un'Irpef di 536.270 euro) anziché 3,5 milioni (con un'Irpef di 1,49 milioni).

Va aggiunto il contributo, che dovrebbe essere pari a 6.350 euro.

N.B.: I calcoli del case study sono indicativi in quanto si considera solo l'Irpef (senza addizionali) e si assume l'assenza di detrazioni e deduzioni.

Le misure in esame non riguardano i contributi previdenziali.

Riferimenti normativi:

- Articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015;
- Articolo 5 del Decreto Crescita (Decreto Legge 34/19 convertito in Legge 58/19).

Circolare 6/19 redatta a cura

Centro Studi AICAS

30 giugno 2019